



**COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI**  
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER  
L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE  
RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA  
O PUBBLICA**  
(ESCLUSI GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

**Art. 4, commi 76,77 e 78 della L.R. 26.02.2001 n. 4**

Approvato con deliberazione consiliare n. *17* del 30 aprile 2002

## articolo 1 finalità

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le soglie ISEE per l'erogazione, ai soggetti aventi diritto, dei contributi previsti dall'art. 4, commi 76, 77 e 78, della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4, volti all'abbattimento dei canoni di locazione relativi ad immobili di proprietà privata.

2. Agli effetti del presente Regolamento vengono equiparati agli immobili di proprietà privata, gli alloggi di proprietà pubblica il cui canone di locazione venga determinato dall'Ente proprietario a regime di libero mercato. Sono, pertanto, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

## articolo 2 requisiti per l'accesso

1. Sono ammessi all'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo i soggetti che alla data di scadenza del relativo bando sono in possesso dei seguenti requisiti:

2. cittadinanza italiana;

3. residenza nel Comune di Forgaria nel Friuli **da almeno un anno** alla data di scadenza del bando;

4. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, **non avente natura transitoria** (articolo. 5 della legge 431/1998) per un alloggio sito nel Comune di Forgaria nel Fr., stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato o depositato per la registrazione, con esclusione degli alloggi delle categorie catastali **A/1, A/8, e A/9**;

5. Qualora la domanda di ammissione al contributo sia presentata prima della registrazione del contratto di locazione, **l'erogazione del contributo è subordinata all'integrazione della documentazione necessaria da parte del beneficiario**

6. non essere assegnatario di un alloggio ERP (Edilizia Residenziale Pubblica). Tale requisito deve essere riferito anche ai componenti il nucleo familiare anagrafico del

richiedente, come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 e succ. modifiche;

7. **non avere la titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio in ambito provinciale** adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani catastali pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare maggiorato di tre;

8. Viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivi di natura statica o igienico-sanitaria, ovvero dichiarato non conforme alla normativa del superamento delle barriere architettoniche, quando il richiedente il contributo o altra persona con lui convivente sia portatore di un handicap motorio;

9. **canone di locazione mensile**, al netto degli oneri accessori, non superiore a **€ 400.** .

10. Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente (ISEE) calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e succ. mod. ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accesso, sul valore dell'ISEE, rientranti entro i valori di seguito elencati:

TABELLA 1

ISEE	Incidenza Canone su valore ISEE
Fino a Euro 6.713.94 (L. 13.000.000)	Non inferiore al 10%

11. Per i nuclei familiari che si trovino in una delle condizioni sotto elencate alla scadenza del bando, ai fini del calcolo dell'ISEE si applica il parametro

previsto dal D.Lgs. 109/98 e succ. modifiche aumentato dello 0,25 :

- a) *Almeno un componente di età superiore a 65 anni;*
- b) *contratto di locazione stipulato in seguito a sfratto, conciliazione giudiziale o separazione legale;*
- c) *aumento superiore all'80% del canone annuo in seguito a rinnovo del contratto di locazione.*

**12. Non avere ottenuto, per l'anno per il quale viene erogato il contributo, somme per le stesse finalità**

### **articolo 3 entità del contributo**

1. Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sull'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e succ. modifiche:

**il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 10% per un massimo di Euro 1.290,00**

2. L'importo del contributo è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione.

3. Le frazioni di mese inferiori a 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

**4. Il contributo sarà erogato sino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione**

5. In caso di **contributo annuo** inferiore a € 50 (lire 96.814) non si procede alla erogazione.

**6. Spetta alla Giunta comunale determinare annualmente, le soglie ISEE, e la percentuale d'incidenza del canone sulle stesse e l'entità massima del contributo, in mancanza si applicano i valori relativo all'anno precedente**

**7. In fase di prima applicazione del presente regolamento e relativamente ai fondi assegnati dalla Regione per l'anno 2001, potranno beneficiare del contributo anche i soggetti che alla data di scadenza**

**del bando saranno in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2 sempre che il contratto di locazione abbia avuto validità per l'anno 2001.**

### **articolo 4 canone annuo di locazione**

1. Il canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno di competenza anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula del contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

2. Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando comunale, verrà calcolata l'incidenza del canone annuo di locazione sino alla data del 31.12., provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto.

3. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, si procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore I.S.E.E. e quindi l'importo del contributo.

4. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

### **articolo 5 decesso del richiedente**

1. In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'articolo 6 della Legge 392/78.

2. Qualora non ricorra il caso previsto al primo comma e il decesso sia

avvenuto posteriormente alla approvazione della deliberazione comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice civile.-

#### **articolo 6 domanda**

La domanda di partecipazione al bando deve essere redatta in carta semplice, su apposito modulo fornito dal Comune corredata dalla certificazione attestante l'ISEE e da copia del contratto di locazione e **deve pervenire entro la data stabilita nello stesso dalla Giunta, presentata direttamente** al protocollo comunale oppure spedita tramite raccomandata, in quest'ultimo caso farà fede la data del timbro postale.

#### **articolo 7 autocertificazione dei requisiti**

1. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, il richiedente autocertifica i requisiti richiesti dall'articolo 2 del presente regolamento.

2. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 36 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

3. Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell'art. 22 della Legge 675 del 31/12/1996.

#### **articolo 8 istruttoria domande e procedura di erogazione**

1. L'ufficio comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

2. Nel caso di dubbia interpretazione od inattendibilità dei documenti presentati il responsabile del servizio, nella fase istruttoria, può avvalersi di accertamenti che ritiene più opportuni e provvede a richiedere agli uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione del richiedente ai sensi dell'art.4, comma 7 del Dl. 109/98 e succ. modifiche;

3. Entro i **15 (quindici) giorni** successivi dal termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, il responsabile del servizio procede alla formulazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine decrescente di incidenza canone/ I.S.E.E..

4. La graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi;

5. Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima.

6. Entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

7. Entro i successivi 7 (sette) giorni il responsabile del servizio decide sulle opposizioni pervenute e formula la graduatoria definitiva, previa assegnazione della priorità secondo l'ordine sotto indicato e l'effettuazione degli eventuali sorteggi in caso si verificano ulteriori parità:

a) al richiedente ultrasessantacinquenne che abiti da solo;

b) Al richiedente ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da due persone;

c) Al richiedente nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap, adulti con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 o minori invalidi; dette condizioni devono risultare da certificati dell'Autorità sanitaria competente.

d) Al richiedente il cui nucleo familiare sia composto da minori;

e) Al richiedente il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre.

8. La graduatoria esplica la sua efficacia dal giorno della sua approvazione.

9. Il responsabile del servizio è tenuto a procedere a verifica della effettiva situazione economica e sociale del richiedente tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata prima dell'erogazione del contributo, in presenza di valore ISEE inferiore al canone annuo.

10. Contro il provvedimento di esclusione dal contributo, il cittadino interessato può esperire ricorso in opposizione al responsabile del servizio competente, entro 10 giorni dalla comunicazione.

#### **articolo 9**

##### **annullamento o revoca del contributo**

1. L'annullamento del contributo viene disposto con provvedimento del responsabile del servizio nei seguenti casi:

a) concessione avvenuta in contrasto con le vigenti norme;

b) concessione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazione risultata falsa.

La revoca del contributo viene disposta con provvedimento del responsabile del servizio nei casi in cui il beneficiario:

a) abbia adibito l'alloggio ad attività illecita;

b) abbia perduto i requisiti prescritti per la concessione del contributo.

2. Contro tali provvedimenti il cittadino ricorre in opposizione entro 30 giorni dalla data di notifica al responsabile del servizio competente.

#### **articolo 10**

##### **controlli**

1. Il cittadino è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione di uno dei requisiti prescritti per la concessione del contributo;

2. L'Amministrazione comunale può verificare in qualsiasi momento il possesso e la

permanenza dei requisiti in capo ai cittadini beneficiari del contributo; nel caso che gli accertamenti comportino l'annullamento o la revoca del contributo, l'erogazione dello stesso viene immediatamente sospesa.

3. Nel caso di annullamento viene contestualmente avviata la procedura per il recupero di tutte le somme erogate; nel caso di revoca, il recupero della somma è limitato a quella concessa successivamente al verificarsi della causa che l'ha determinata.

#### **articolo 11**

##### **entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità ed i termini indicati al 6° comma dell'articolo 90 dello statuto comunale